

VALUTAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'

EXCURSUS STORICO NORMATIVO

FUNZIONE DOCENTE

**ART 395 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.04.2004**

**LA FUNZIONE DOCENTE E' INTESA COME ESPLICAZIONE
ESENZIALE
DELL'ATTIVITA' DI TRASMISSIONE DELLA CULTURA, DI
CONTRIBUTO ALLA
ELABORAZIONE DI ESSA E DI IMPULSO ALLA PARTECIPAZIONE
DEI GIOVANI A TALE PROCESSO E ALLA FORMAZIONE UMANA
E CRTITICA DELLA LORO PERSONALITA'**

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

Art 2

Valutazione del comportamento degli studenti

....a decorrere dall'a.s. 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Art 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

Dall'a.s. 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno

Comma 5

Con regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici e delle disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo

La Costituzione della Repubblica Italiana

Fonte Super Primaria

Art 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.....

...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...

Art 38

.....gli inabili o minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale

Valutazione e disabilità

Sentenza della corte Costituzionale

215/1987

“ Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”

Allegato alla C.M 8 Agosto 1975 n 227

- ☉ Rappresenta il primo importante documento ufficiale dal quale presero l'avvio le iniziative di carattere legislativo ed amministrativo a favore degli alunni portatori di handicap. Si tratta della relazione conclusiva dei lavori della Commissione Ministeriale di studio presieduta dalla senatrice Falcucci.
- ☉ Il criterio di valutazione dell'esito scolastico deve fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno, sia globale sia a livello degli apprendimenti realizzati superando il concetto rigido del voto di pagella

Anno scolastico 1975-76

Circolare ministeriale 8 Agosto 1975 n 227

“ Interventi a favore degli alunni handicappati”

- ☉ Raggruppamenti di scuole.
- ☉ In ciascuna provincia si individuerà una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media presso la quale promuovere le forme organizzative che si indicano. In tutte le tre scuole potrà essere consentita una maggiore flessibilità organizzativa.
- ☉ Presso il Ministero è istituito un Ufficio Sperimentale per il Coordinamento delle attività a favore degli handicappati.

Anno scolastico 1976-77

C.M. 29/09/1976 n 228

- ☉ Questo Ministero ha preso atto delle difficoltà incontrate da diversi Provveditorati agli Studi nell'applicazione della C.M. n 227 dell'8 Agosto 1975.
- ☉ Negli stanziamenti di bilancio assegnati sarà data la precedenza alle istituzioni scolastiche con la presenza di alunni handicappati

Anno scolastico 1977-1978

C.M. 3 Agosto 1977 n 216

“ Iniziative per l’inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività di gruppi di lavoro

Da più parti è stato rilevato che i modelli di raggruppamento ipotizzati dalla C. M. n 227

(cioè gruppi di scuole materne-elementari-medie coincidenti per territorio) sono di difficile realizzazione.

Pertanto si ritiene utile istituire in ogni Provincia un “ gruppo di lavoro”

Legge 4/08/1977 n 517

...i bambini dai bisogni speciali entrano in classe assieme a tutti gli altri...

Con l'introduzione di questa legge, ha preso consistenza una nuova figura di docente, quello cosiddetto di sostegno; prendono il via corsi di specializzazione per insegnanti e si definiscono gli interventi per gli alunni portatori di handicaps.

...a distanza di oltre trent'anni

Anno scolastico 1981-1982

C.M. 11 Aprile 1981 n 121

Risultati del convegno nazionale sul processo di inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni materne, elementari e medie dell'obbligo.

Per un migliore collegamento tra scuola materna, elementare e media, i lavori del Convegno hanno messo in risalto l'esigenza che, con un congruo anticipo sulla data delle iscrizioni, le direzioni delle scuole materne ed elementari trasmettano rispettivamente alle direzioni didattiche delle scuole elementari ed alle presidenze delle scuole medie verso le quali sono previsti i passaggi, tutte le informazioni utili, comprese le schede di valutazione degli alunni handicappati, al fine di rendere possibile una programmazione educativo-didattica coerente agli interventi di sostegno già effettuati ed idonea a realizzare al più alto livello possibile il processo di integrazione nella scuola media.

D.M. 26 agosto 1981

Criteri orientativi per gli esami di licenza media.

D.M. 26 agosto 1981

Criteri orientativi per gli esami di licenza media.

Gli interventi legislativi del 1977 (Legge 16 giugno 1977, n. 348 e Legge 4 agosto 1977, n. 517) ed i conseguenti nuovi programmi di insegnamento approvati con D.M. 9 febbraio 1979 hanno apportato sostanziali integrazioni ed innovazioni all'ordinamento della scuola media istituita nel 1962;

si citano: gli obiettivi, i contenuti e i metodi di insegnamento, i criteri e le modalità della programmazione educativa e didattica, l'integrazione di soggetti portatori di handicap.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N 104

“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 Febbraio 1992 n. 39

Gli aspetti principali della norma sono:

- ☉ “inserimento ed integrazione sociale”-punto 8;
- ☉ “ servizio di aiuto personale”- punto 9;
- ☉ “ diritto all’educazione e all’istruzione”- punto 12;
- ☉ “ integrazione scolastica”-punto 13;
- ☉ “ modalità di attuazione dell’integrazione”- punto 14;
- ☉ “ gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica”-punto 15
- ☉ “ formazione professionale” punto 17;
- ☉ “ integrazione lavorativa” punto 18;
- ☉ “ rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”-punto 23;
- ☉ “ eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”-punto 24
- ☉ “ facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate”-punto 28;
- ☉ “ agevolazioni fiscali”-punti 32-33-34
- ☉ “ compiti delle regioni”-punto 39
- ☉ “ compiti dei comuni”-punto 40

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Testo modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 162.)

Art. 1.- Finalità.

1. La Repubblica:
- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
 - c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
 - d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

L. 5 febbraio 1992, n. 104

art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati è indicato, **sulla base del piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte (...) **prove d'esame** corrispondenti agli insegnamenti impartiti e **idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

D.M. 5 maggio 1993.

Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

- ☉ "Dato per scontato che alla scuola media accedono alunni che hanno un retroterra sociale e culturale ampiamente differenziato, la scuola media deve programmare i propri interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, da superare le condizioni di svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti". Prosegue quindi (parte II, par. 2): "La individualizzazione degli itinerari di apprendimento è garanzia, per l'alunno, di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, cui corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali in termini sia di conquista degli elementi culturali comunque indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzialità personali".

CM 14 marzo 2008 n. 32

Scrutini ed esami di Stato a conclusione del Primo ciclo di istruzione a.s. 2007-2008

“ La valutazione finale è, per la scuola, **una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascuno.**

La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e nell’efficacia dell’insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere opportuno **utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa** dell’autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999).

In questa direzione si colloca la direttiva ministeriale n. 113/2007 che mira a promuovere **interventi di recupero in italiano e in matematica a partire dal primo anno di corso”**.

O.M. 21 maggio 2001 n. 90 art. 15

valutazione didattica come diritto

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico **la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo.** Il Consiglio di classe esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti **verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.**

4. **Qualora il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.**

C.M. 14 marzo 2008 n. 32 - Art.5 - Disposizioni per particolari tipologie di alunni

Richiama l'art. 318 del t.t.u. 2004

2. Alunni con disabilità.

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene **operata sulla base del piano educativo individualizzato (...)**

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati **sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI)** Tali prove hanno comunque **valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno**. La sottocommissione potrà assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale (...).

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un **attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. (...)**

Nel diploma di licenza **non deve essere fatta menzione delle prove differenziate** sostenute dagli alunni con disabilità.

Valore legale del titolo di studio

dipende dalla riconducibilità degli esiti agli obiettivi e alle finalità della scuola media cioè esso deve essere **globalmente corrispondente** agli obiettivi didattici ministeriali.

“diritto costituzionalmente riconosciuto del conseguimento dei titoli legali di studio anche da parte dei portatori di hc (...) **è permesso all’allievo** inizialmente non valutato con i criteri ordinari **rientrare nel curriculum**, alla pari con il resto della classe, qualora i risultati raggiunti lo consentano, senza essere pregiudicato dalla mancanza di voti nel periodo anteriore dell’anno o nei precedenti anni di corso”

(Consiglio di Stato Parere n.348 del 10 aprile 1991)

Validità anno scolastico

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59

Art. 11 Valutazione, scrutini ed esami

1. *“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.*

Il Collegio dei docenti definirà eventuali criteri derogatori in relazione a particolari tipologie di assenze

AMMISSIONE ESAME

Legge 25 ottobre 2007, n. 176

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'avvio dell'anno scolastico 2007-2008” Decreto Milleproroghe

Art. 1. Norme in materia di ordinamenti scolastici

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: **"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo"**.

OM 90/01 art. 11 c. 12

Eventuale ammissione eventualmente al fine rilascio dell'attestato di credito formativo.

PROVE DIFFERENZIATE

CM 32/08

*“(...) valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. (...) **Gli alunni con disabilità possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso educativo individualizzato secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico. Tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno**”.*

E in caso di **sostituzione “parziale” dei contenuti** programmatici di alcune discipline?

(es. per seconda Lingua comunitaria)

Poiché l’esame non è valido qualora manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio, sarà necessario predisporre una prova differenziata che tenga conto della parziale sostituzione.

Criteri per la progettazione di una prova equipollente

Rispetto ai contenuti

- ~ ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- ~ valorizzare gli aspetti operativi dei saperi
- ~ mirare all'essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e competenze

Rispetto alle forme realizzative:

- ~ fornire tracce, schemi, mappe..
- ~ utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura..)
- ~ programmare le prove (colloqui..)

ESAME DI STATO

Legge 25 ottobre 2007, n. 176

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2007-2008” Decreto Milleproroghe

Art. 1. Norme in materia di ordinamenti scolastici (...)

"4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti".

CM 32/08

*“(...) la prova, una novità assoluta per il nostro sistema di istruzione, **troverà attuazione secondo criteri di gradualità e flessibilità.***

(...) I criteri di incidenza e di peso della prova nazionale sulla Valutazione complessiva in sede di esame di Stato, formalizzati nella seduta di insediamento della Commissione, sono rimessi alla autonoma determinazione della Commissione esaminatrice stessa.

*(...) Per l’anno scolastico in corso, tenendo conto del breve tempo intercorso tra l’emanazione della legge e la prima attuazione, la prova mantiene, naturalmente, **un carattere esplorativo** nella prospettiva di costruire, in collaborazione con le scuole e con i docenti, soluzioni a regime con compiuta validità scientifica”.*

PROVA NAZIONALE (a.s. scorso 2007/2008 e confermate anche per l'anno scolastico 2009/2010))

Prova oggettiva e semistrutturata (composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta).

articolata in due fascicoli per ciascuno studente: uno per **matematica** e l'altro per **italiano**.

Il tempo di somministrazione per ogni fascicolo: 60 minuti escluso il tempo di consegna e di lettura delle istruzioni, le stesse in entrambi i fascicoli.

Fra una prova e l'altra prevista una **pausa di circa 10 minuti**.

I 2 fascicoli individuali per ciascun alunno saranno consegnati **in plichi sigillati da aprire il giorno della prova**.

I fascicoli con le **prove differenziate per i disabili saranno predisposti dalle scuole**.

PROVA NAZIONALE

Griglie di correzione inviate alle ore 8,00 dello stesso giorno della somministrazione alle segreterie per via telematica.

Esiti saranno registrati a cura dei commissari su appositi **fogli Risposta personalizzati** (2 per ogni alunno) da scaricare dal sito a partire dal 31 maggio.

I fogli risposta saranno poi trasmessi all'INVALSI (anche quelli degli studenti stranieri e DSA per cui è previsto maggior tempo e utilizzo misure compensative)

Non è prevista trasmissione degli esiti delle prove dei ragazzi disabili.

PROVA NAZIONALE SCORSO ANNO

Sezione di valutazione in matematica

(fascicolo 1)

22 quesiti a scelta multipla (4 risposte) e a risposta aperta estesa (giustificare la risposta o riportare il procedimento);

Aree di indagine: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. calcoli semplici.

Sezione di valutazione in italiano

(fascicolo 2)

25 quesiti a scelta multipla (4 risposte) e a breve risposta aperta (trascrizione di informazioni del testo, completamento e riconoscimento).

Aree di indagine: - **comprensione della lettura**, ovvero testo seguito da quesiti (15 items); **riflessione sulla lingua**, serie di quesiti su conoscenze grammaticali (10 items);

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

C.M. 15 marzo 2007 n. 28

Riferimento esplicito art. 10 del dpr 275/1999

“ (...) la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, **registra:- competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate** nelle diverse aree disciplinari e **traguardi raggiunti dall'alunno**, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle prove d'esame, sulla base di specifici indicatori individuati dalla scuola; - **particolari attitudini** emerse durante la complessiva attività scolastica del triennio;- **piano di studi seguito** (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

C.M. 15 marzo 2007 n. 28

"(...) deve essere necessariamente **affrontato in termini sperimentali, flessibili e aperti**. (...) carattere sperimentale. (...) modello di certificazione delle competenze, allegato alla presente, sia adottato da tutte le istituzioni scolastiche in via sperimentale, con gli **opportuni adattamenti alle specifiche situazioni delle realtà locali**".

C.M. 14 marzo 2008 n. 32

"Sia il decreto legislativo n. 59/2004 che il D.P.R. n. 275/1999 prevedono la messa a punto di modelli di certificazione delle competenze. (...) **Indicazioni per il curricolo** riservano appositi spazi dedicati ai "traguardi per lo sviluppo della competenza", connessi alle diverse discipline di studio"

Raccolta di esperienze sul **sito** www.wikicompetenze.it

A.S. 2008-2009

Legge n.169/2008 Ministro M.S. Gelmini

Nell'immediato si hanno le seguenti innovazioni:

- introduzione dello studio di Cittadinanza e Costituzione,
- valutazione del comportamento,
- valutazione dell' apprendimento scolastico

L'art.3 delle Legge 169/2008 prevede:

“Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

L. 169/2008

Valutazione alunni speciali

(tutti gli alunni disabili hanno diritto alla valutazione in tutte le materie)

- ☉ *Si prevede che con apposito regolamento si provvederà al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni.*
- ☉ *Pertanto la normativa di riferimento è la seguente:*

Art. 15 (O.M.90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap

- . Nei confronti degli alunni con *minorazioni fisiche e sensoriali* **non si procede, di norma**, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
- 2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico **la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo.** Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli **elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti**, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
- Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della citata Ordinanza.

- ☉ Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
- ☉ I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
- ☉ 11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'art. 3 del decreto – legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009

Articolo 9 - Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico approvato con [decreto legislativo n. 297](#) del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del [decreto legislativo n. 59](#) del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#). Sui diplomi di licenza è riportato il votofinale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#).
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

-
Articolo 10

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

VALUTAZIONE ALUNNI GRAVISSIMI

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni gravissimi, la commissione referente handicap ha condiviso le seguenti aree di valutazione:

AREA DELLA COMUNICAZIONE

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

AREA DELL'AUTONOMIA SOCIALE

AREA SENSORIALE-PERCETTIVA

AREA DELLA MOTRICITA'